

Tribunale di Sorveglianza di Torino, 29 settembre 2010 – Pres. Viglino – Est. Vignera.

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) – Permessi – Procedimento – Reclamo – Motivi specifici – Mancanza – Inammissibilità – Fattispecie.

Il reclamo previsto dall'ordinamento penitenziario in materia di permessi ha natura di mezzo di impugnazione. Pertanto, in applicazione delle disposizioni generali sulle impugnazioni, lo stesso deve indicare motivi specifici a pena di inammissibilità (fattispecie nella quale il reclamante si era limitato a richiedere al Tribunale di Sorveglianza di verificare l'esattezza del provvedimento impugnato) (Cod. proc. pen., artt. 581, 591; l. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà personale, artt. 30, 30 bis, 30 ter). (gv) (riproduzione riservata)

omissis

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo su rigetto di istanza di permesso premio (art. 30 ter O.P.), presentato da P. P., nato a TORINO (Prov. TO) (ITALIA) il XX-XX-XXXX, detenuto presso la Casa Circondariale di ALESSANDRIA - PIAZZA DON SORIA N. 37, difeso dall'Avv. G. O. del foro di Torino, di fiducia.

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (rigettarsi il reclamo) del rappresentante del P.M., dott. Gianfranco Burdino e del difensore;

PREMESSO CHE:

- con provvedimento in data 31 agosto 2010 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria rigettava l'istanza del detenuto P. P. finalizzata ad ottenere un permesso-premio, atteso che il parere del Direttore era contrario, la fruizione del beneficio non rientrava ancora nell'ipotesi trattamentale e persistevano i profili di pericolosità sociale del predetto evidenziati nel precedente provvedimento di rigetto emesso il 10 giugno 2010;
- avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo l'interessato, il quale ha chiesto a questo Tribunale di verificare l'esattezza dell'atto impugnato;
- il requisito della specificità dei motivi previsto, per tutti i mezzi di impugnazione, dall'art. 581 c.p.p., lett. c) (con la relativa sanzione, prevista dall'art. 591 c.p.p., comma primo, lett. c, costituita dall'inammissibilità dell'impugnazione) trova la sua ragion d'essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di 'motivo' di impugnazione l'individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce" (così ex plurimis Cass. pen., Sez. IV, 06/04/2004, n. 25308, Maviglia e altri, in Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 515);
- poiché pure il reclamo in materia di permessi (previsto dall'ordinamento penitenziario) ha natura di mezzo di impugnazione, anch'esso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da motivi specifici che vanno presentati nel termine di ventiquattro ore stabilito a pena di decadenza dall'art. 30 bis, comma terzo, l. (v. in tal senso Cass. pen., Sez. I, 26/09/2007, n. 37332);
- nella fattispecie manca codesta specificità dei motivi dell'impugnazione;
- il reclamante, invero, si è limitato (utilizzando un fac-simile preconfezionato) a

richiedere a questo Tribunale di verificare l'esattezza della decisione assunta dal primo giudice, senza alcuno specifico riferimento alle valutazioni in proposito espresse nel provvedimento impugnato;

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del reclamo.
Così deciso in TORINO il 29-09-2010

EL CASO.IT